

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale n. 16**

OGGETTO: Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per l'anno 2024.

L'anno **duemila ventiquattro** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ANGELI	DAVID	- Sindaco	-
CALDERA	ELISA	- Assessore	
COMAI	ELEONORA	- Assessore	
COMAI	GIANNI	- Assessore	
TRAVAGLIA	ANDREA	- Vicesindaco	

Assenti giustificati i Signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per l'anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato il modello tariffario introdotto con le delibere della Giunta provinciale n. 2516 e 2517 del 28 Premesso che:

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con Circolare n. 7, trasmessa con nota prot. n. 4184/06-D.16 dd. 13 aprile 2006 ad oggetto: Modello tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della Giunta provinciale n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005", ha fornito elementi di chiarificazione sull'applicazione del nuovo sistema di tariffazione.

Per quanto riguarda la tariffa per il servizio di fognatura, il modello di tariffazione è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001, integrata dalla deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517/2005 modifica il modello in questione per renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto. A tal fine, viene introdotta una suddivisione dei costi che tiene conto dell'esistenza di oneri, la cui entità non è dipendente dalla quantità di reflu conferita in fognatura. Si tratta, analogamente al servizio di acquedotto, dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture che sono appunto indipendenti dalla quantità di reflu trattato. Tali oneri sono definiti "costi fissi". In particolare, si prevede:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili);
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili.

Con deliberazione n. 2436 dd. 09.11.2007 la Giunta Provinciale ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, che riassume e specifica le norme da applicare per la determinazione delle tariffe del servizio di fognatura, elaborate sulla base di dati di consuntivo a partire dal 2008;

Vista la modifica all'art. 29 del Regolamento, approvata con deliberazione C.C. n. 4 dd 12.02.2018, con la quale si introduce dall'anno 2018 la "facoltà di emettere una o più fatture relative all'anno, esplicitando le connesse modalità di calcolo in acconto e a saldo" all'atto della quantificazione delle tariffe;

Viste le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto con deliberazione di Consiglio comunale n° 35 dd 27.10.2021;

Considerato che, ai sensi della legge finanziaria degli enti locali, i servizi di acquedotto e fognatura devono trovare intera copertura finanziaria nelle tariffe applicate agli utenti e che non trovano più applicazione a partire dal 2023 gli articoli dal 21 al 21 ter della L.P. 3/2020;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di fatturare una quota in acconto riferita al primo semestre 2024 calcolata sulla base delle letture effettuate dagli operai comunali, anche ai fini di una eventuale adozione di nuovi piani tariffari in autotutela;

Richiamato il protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per il 2024 ed integrazione 2023, sottoscritto in data 07.07.2023, il quale recita che: "L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della

medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 303 di data 30.12.2023, che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n°31 di data 27.02.2023 con la quale venivano approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2023;

Considerato che la quota di ammortamento, che rientra nei costi fissi, deriva dal calcolo sul valore del bene storico con ammortamento della Funzione 9.4.2. Territorio e ambiente Servizio Idrico integrato – fognatura:

- al 2% per la parte relativa al codice 11 Beni demaniali e infrastrutture € 1.323.574,00.-;
 - al 3% per la parte codice 2 Strade e beni demaniali € 1.800,00.-;
 - al 5% per la parte missione e programma 9 Tutela del Territorio e Ambiente € 2.750,00.-
- secondo quanto determinato dalla ditta incaricata di predisporre le schede ai fini dell'inventario;

Visto lo schema di modello di tariffazione del servizio di fognatura per l'anno 2024, predisposto dagli Uffici comunali;

Richiamata anche la deliberazione della Giunta Comunale n. ___ di questa stessa seduta con la quale si approvano le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2024 e la modalità di fatturazione del servizio per il 2024;

Esaminato anche il Piano dei costi del servizio, così come predisposto dal Servizio Finanziario con il quale si evidenzia la copertura integrale dei costi di gestione;

Accertatane la regolarità;

Ritenuto di dare la propria approvazione;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 22.01.2024 dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziari per la regolarità contabile in data 22.01.2024;

Rilevato che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 non è ancora stato approvato ma che la Giunta comunale, con deliberazione n. 02 dd. 08.01.2024, ha approvato un atto di indirizzo per l'adozione di atti gestionali da parte dei Responsabili dei servizi nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2024 (esercizio provvisorio);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la modifica all'art. 29 del Regolamento, approvata con deliberazione C.C. n. 4 dd 12.02.2018, con la quale si introduce dall'anno 2018 la "facoltà di emettere una o più fatture relative all'anno, esplicitando le connesse modalità di calcolo in acconto e a saldo" all'atto della quantificazione delle tariffe;

Viste le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto con deliberazione di Consiglio comunale n° 35 dd 27.10.2021;

Visto lo Statuto Comunale;

proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. approvare il Piano dei costi del servizio pubblico di fognatura per l'anno 2024 quale risulta dal prospetto di calcolo allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;
2. di determinare, a partire dal 01.01.2024 le tariffe del servizio pubblico di fognatura per l'anno 2024, sulla base del sistema tariffario risultante dall'allegato prospetto che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l'applicazione delle nuove tariffe si garantisce la previsione di copertura integrale dei costi di gestione del servizio di fognatura;
4. di prevedere la possibilità per il 2024 della doppia fatturazione come stabilito dall'art.29 del Regolamento del Servizio di Acquedotto, prevedendo una quota in acconto riferita al primo semestre 2024, calcolata sulla base delle letture effettuate dagli operai comunali;
5. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. per le verifiche di competenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va